



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 settembre 2011 (21.09)  
(OR. fr)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0325 (COD)**

---

**14250/11  
ADD 1 REV 1**

**CODEC 1448  
VISA 175  
FRONT 112  
COMIX 571**

**ADDENDUM RIVEDUTO ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

---

n. prop. Com: 15498/10 VISA 252 CODEC 1130 COMIX 702

---

Oggetto: Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco (**prima lettura**)  
- Adozione dell'atto legislativo (**AL + D**)  
= Dichiarazioni

---

**Dichiarazione della delegazione tedesca**

In linea di massima la delegazione tedesca accoglie con favore la proposta della Commissione relativa all'elenco dei documenti di viaggio sui quali può essere apposto un visto.

Ciononostante la Germania non può approvare la proposta presentata in quanto nutre ancora dubbi relativamente ad alcuni suoi aspetti.

In particolare:

1. Riconoscimento di un documento mediante assenza di comunicazione (articolo 4, paragrafo 1, seconda frase)

La proposta prevede che un documento sia considerato riconosciuto se uno Stato membro non comunica la propria posizione sul riconoscimento entro un termine di tre mesi. Secondo la Germania attribuire un effetto giuridico automatico all'assenza di comunicazione è in contrasto con la competenza degli Stati membri per il riconoscimento dei documenti di viaggio stabilita all'articolo 1, paragrafo 3 della proposta.

2. Valore giuridico dell'elenco dell'UE e relazione tra l'elenco dell'UE e un elenco nazionale

La Germania è del parere che la relazione tra il futuro elenco dell'UE e le decisioni nazionali relative al riconoscimento tuttora richieste non sia chiara. Secondo la Germania, se gli Stati membri restano competenti per il riconoscimento, l'atto giuridico nazionale di riconoscimento deve parimenti continuare ad avere valore giuridico esterno.

L'adozione della proposta presentata potrebbe comportare che a un cittadino di un paese terzo avente un documento di viaggio non accettato dalla Germania venga concesso un visto valido in tutto lo spazio Schengen, a causa di un errore di trasmissione, e al quale tuttavia sia rifiutato l'ingresso alla frontiera tedesca in base a un elenco tedesco diverso.

La Germania ha pertanto suggerito di aggiungere all'articolo 8 la seconda frase seguente: "La pubblicazione conterrà l'avviso secondo cui i riferimenti al riconoscimento o al non riconoscimento da parte degli Stati membri dei documenti di viaggio elencati non sono giuridicamente vincolanti."

### **Dichiarazione della Grecia**

Conformemente ai considerando 7 e 8 della decisione relativa all'elenco dei documenti di viaggio che consentono di attraversare le frontiere esterne e sui quali può essere apposto un visto, e alla creazione di un meccanismo per stabilire tale elenco, la Grecia desidera dichiarare quanto segue.

I documenti di viaggio che in base alla procedura di cui agli articoli 4 e 5 della decisione in oggetto figurano nell'elenco quali documenti riconosciuti dalla Grecia devono essere considerati non validi nel caso in cui i nomi dei luoghi (toponimi) situati nel territorio della Repubblica ellenica sono registrati con denominazioni inaccurate e quindi inaccettabili.

Le autorità di frontiera elleniche non consentiranno l'ingresso ai detentori di tali passaporti. Questa misura si applica ai documenti di viaggio elencati in tutte e tre le parti dell'elenco.

La Grecia desidera chiedere alla Commissione di includere la suddetta dichiarazione nell'elenco da elaborare.

---